

| TESTO IN VIGORE | NUOVO TESTO |
|--|---|
| <p align="center">Articolo 1. - Oggetto del regolamento</p> <p>1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.</p> <p>2. Il servizio cimiteriale è esplicito nel Cimitero vecchio sito in Via del Car e nel Cimitero nuovo sito in via Don Chietini nel Comune di Ronzo-Chienis.</p> <p>Il Cimitero nuovo si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) camera mortuaria; b) ossario comune; c) cinerario comune; d) campi di inumazione; e) loculi ossario; f) servizi igienici; g) locale deposito. | <p align="center">Articolo 1. - Oggetto del regolamento</p> <p>1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.</p> <p>2. Il servizio cimiteriale è esplicito nel Cimitero nuovo sito in via Don Chietini nel Comune di Ronzo-Chienis.</p> <p>Il Cimitero nuovo si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> h) camera mortuaria; i) ossario comune; j) cinerario comune; k) campi di inumazione; l) loculi ossario; m) servizi igienici; n) locale deposito. |
| <p align="center">Articolo 47. – Procedimento e modalità di rilascio della concessione</p> <p>1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente e il tipo di loculo</p> | <p align="center">Articolo 47. – Procedimento e modalità di rilascio della concessione</p> <p>1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente e il tipo di loculo</p> |

| | |
|--|---|
| <p>richiesto.</p> <p>2. La concessione dei loculi ossario viene effettuata al momento del decesso a favore dei soggetti di cui all'art. 20. L'ordine è progressivo, partendo per ogni scomparto dal numero 1, in alto a sinistra e seguendo scalarmente in senso orizzontale, sempre da sinistra a destra, fino alla base. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.</p> <p>3. La concessione di ogni singolo loculo - ossario è circoscritta alla sola persona per la quale venne fatta la concessione; non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.</p> <p>4. Può essere concesso porre in ogni loculo - ossario 1 (una) cassetina ossario o, in caso di cremazione, un massimo di 4 (quattro) urne cineriarie.</p> <p>5. E' consentita l'apposizione, secondo il prospetto allegato sotto la lettera C):</p> <ul style="list-style-type: none">- sul lato sinistro di una fotografia ovale di dimensione massima 9/12 con a fianco un'epigrafe contenente il nome ed il cognome, la data di nascita e di morte, in carattere stampatello;- in alternativa alla fotografia una immagine di carattere religioso di dimensione massima 9/12 con a fianco un'epigrafe contenente il nome ed il cognome, la data di nascita e di morte, in carattere stampatello;- sul lato inferiore destro di un porta lumino della misura massima di mm.130 di altezza e mm.70 di diametro;- sul lato superiore destro di un portafiori della misura massima di mm.130 di altezza e mm.70 di diametro. <p>E' fatto divieto di porre fiori, lumini ed altro sul basamento o sul pavimento antistante.</p> | <p>richiesto.</p> <p>2. La concessione dei loculi ossario viene effettuata al momento del decesso a favore dei soggetti di cui all'art. 20. L'ordine è progressivo, partendo per ogni scomparto dal numero 1, in alto a sinistra e seguendo scalarmente in senso orizzontale, sempre da sinistra a destra, fino alla base. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.</p> <p>3. La concessione di ogni singolo loculo - ossario è circoscritta alla sola persona per la quale venne fatta la concessione; non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.</p> <p>4. Può essere concesso porre in ogni loculo - ossario 1 (una) cassetina ossario o, in caso di cremazione, un massimo di 4 (quattro) urne cineriarie.</p> <p>5. E' consentita l'apposizione, secondo il prospetto allegato sotto la lettera C):</p> <ul style="list-style-type: none">- sul lato sinistro di una fotografia ovale di dimensione massima 9/12 con a fianco un'epigrafe contenente il nome ed il cognome, la data di nascita e di morte, in carattere stampatello;- in alternativa alla fotografia una immagine di carattere religioso di dimensione massima 9/12 con a fianco un'epigrafe contenente il nome ed il cognome, la data di nascita e di morte, in carattere stampatello;- sul lato inferiore destro di un porta lumino della misura massima di mm.130 di altezza e mm.70 di diametro;- sul lato superiore destro di un portafiori della misura massima di mm.130 di altezza e mm.100 di diametro. <p>E' fatto divieto di porre fiori, lumini ed altro sul basamento o sul pavimento antistante.</p> |
|--|---|

Articolo 49. – Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo del loculo in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere accolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona defunta indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario. In relazione alla figura dell'intestatario acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela in linea retta o collaterale.

Articolo 49. – Diritto di sepoltura

2. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo del loculo in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere accolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona defunta indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario. In relazione alla figura dell'intestatario acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata il coniuge, il convivente *more uxorio* e l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela in linea retta o

| | |
|---|---|
| <p>4. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati familiari.</p> <p>5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere di estendere il diritto di sepoltura ad una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.</p> <p>6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.</p> <p>7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "<i>a ricordo</i>".</p> <p>8. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.</p> | <p>collaterale.</p> <p>4. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati familiari.</p> <p>5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere di estendere il diritto di sepoltura ad una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.</p> <p>6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.</p> <p>7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "<i>a ricordo</i>".</p> <p>8. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.</p> |
|---|---|